

È più facile pignorare i c/c

Il creditore potrà rivolgersi direttamente alla banca dati dell'Anagrafe tributaria per individuare i beni e i crediti da sottoporre a esecuzione

Anagrafe tributaria subito disponibile per i pignoramenti. Il creditore potrà rivolgersi direttamente al gestore della banca dati, senza aspettare un decreto attuativo. Così, anche se gli ufficiali giudiziari non

sono interconnessi con la banca dati del fisco, il creditore può trovare informazioni su beni e crediti da sottoporre a esecuzione. Lo prevede il decreto legge sulla giustizia civile e i fallimenti, appena approvato dal consiglio dei ministri.

Ciccia Messina a pag. 29

Semplificata l'acquisizione delle informazioni grazie al decreto su giustizia e fallimenti

Pignoramenti in preferenziale

Il creditore può subito accedere all'anagrafe tributaria

Si è aperto il problema se l'accesso diretto all'anagrafe tributaria fosse consentito da subito o se occorresse aspettare il decreto ministeriale attuativo

Un anno è la scadenza assegnata per l'adozione del decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del sistema

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Anagrafe tributaria subito disponibile per i pignoramenti. Il creditore può rivolgersi direttamente al gestore della banca dati, senza aspettare un decreto attuativo. Così, anche se gli ufficiali giudiziari non sono interconnessi con la banca dati del fisco, il creditore può trovare informazioni su beni e crediti da sottoporre a esecuzione. Con una aggiunta all'articolo 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il decreto legge sulla giustizia, approvato dal consiglio dei ministri del 23 giugno 2015 (e che dovrebbe essere pubblicato oggi in *Gazzetta Ufficiale*), chiarisce la portata dell'articolo 492 bis del codice di procedura civile, introdotto dal decreto legge 132/2014. Il pacchetto giustizia propone anche una lenzuolata di novità in materia di esecuzioni. Vediamo, dunque, di illustrare i punti principali del provvedimento.

RICERCA BENI PIGNORABILI

Il decreto 132/2014 ha dato al creditore la possibilità, pre-

via autorizzazione del presidente del tribunale, all'ufficiale giudiziario, di chiedere la ricerca di beni pignorabili, mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali. Il problema è la disponibilità di collegamenti telematici presso gli uffici esecuzioni. A questo proposito l'articolo 155-quinquies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (introdotto sempre dal dl 132/2014), ha concesso al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni «quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti». Si è aperto il problema se l'accesso diretto all'anagrafe tributaria, in attesa di collegamenti, fosse consentito da subito o se occorresse aspettare il decreto ministeriale attuativo previsto dall'articolo 155-quater delle

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Alcune sentenze hanno detto che la norma è subito operativa (vedasi *ItaliaOggi* del 28/2/2015). Ora il decreto giustizia prevede che la possibilità per il creditore, debitamente autorizzato, di rivolgersi ai gestori delle banche dati (limitatamente ad anagrafe tributaria, Inps, Pra), si applichi anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati. Sebbene la formulazione non sia chiarissima, il risultato dovrebbe essere la possibilità per il creditore di chiedere informazioni direttamente ai gestori delle banche dati bypassando gli ufficiali giudiziari. Questo



nel termine di un anno, scadenza assegnata per l'adozione del decreto dirigenziale, che assicuri la piena

funzionalità del sistema.

ESECUZIONI

Il decreto legge in commento interviene sulle esecuzioni e cerca di sbloccare eventuali cause di stallo e di lentezza delle procedure. Per altro verso si interviene anche a tutela delle fasce deboli e, con norme figlie della crisi, il provvedimento d'urgenza impone limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni e concede rate più lunghe per la conversione del pignoramento.

PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

Vediamo il dettaglio delle novità per le esecuzioni immobiliari. Si accelerano i tempi: la documentazione ipocatastale va depositata entro 60 giorni (erano 120).

Cambia la determinazione del valore dell'immobile pignorato. Dalla moltiplicazione dell'rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (articolo 15 del codice di procedura civile), si passa al valore di mercato. L'esperto, che deve procedere alla stima, calcolerà il valore a metro quadro, con le necessarie correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d'uso e manutenzione, vincoli giuridici, morosità di spese condominiali.

Nella stima si dovrà evidenziare se c'è possibilità di sanare eventuali abusi edilizi e l'importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall'assemblea. Si accelerano i tempi per il giuramento (da fare in cancelleria) del consulente stimatore (saltando l'udienza) e per la presentazione delle offerte. Si accelera anche la consegna all'acquirente dell'immobile pignorato, che potrà entrare nel locale anche se ha ottenuto di versare a rate, purché presenti una fideiussione a garanzia del saldo.

—© Riproduzione riservata— ■

Le novità

Anagrafe tributaria	Consultabile dal creditore per la ricerca di beni pignorabili bypassando gli ufficiali giudiziari
Precetto	Avviso sulla possibilità di concludere accordo di composizione della crisi o di proporre piano del consumatore
Pignoramenti immobiliari	Stima del bene al valore di mercato
	Avvisi su sanatorie edilizie, morosità condominiali, spese di manutenzione straordinaria
Pensioni	Non pignorabili fino al 150% del valore dell'assegno sociale
Stipendi e pensioni	Pignorabili nel limite del quinto se accreditati in conto
Conversione del pignoramento	Anche per pignoramenti mobiliari; concedibili fino a 36 rate